

Ris. mun. n° 858 del 27.03.2017
03.04.2017

Ordinanza municipale concernente il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

l'articolo 36 del vigente Regolamento comunale delle canalizzazioni

l'articolo 110 della LALIA (Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque)

l'articolo 192 della Legge organica comunale

Considerati

l'aumento delle spese di gestione corrente che i consorzi di depurazione delle acque di Chiasso e Mendrisio ci fatturano annualmente

la necessità di riportare il grado di copertura dei costi del servizio ad un livello legalmente accettabile

decreta

le seguenti disposizioni intese a disciplinare il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni.

art. 1 Tassa d'uso

La tassa d'uso delle canalizzazioni ammonta a fr. 0.80 (IVA inclusa) per m3 di acqua potabile o industriale consumata.

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata allo 0.20 % del valore di stima, ritenuto un massimo di fr. 500.00.

art. 2 Emissione

L'emissione della tassa, destinata ai proprietari dell'elemento allacciato e/o al titolare di diritti reali limitati, sarà effettuata in un'unica rata a cura della Cancelleria comunale.

La tassa è pagabile entro il termine di 30 giorni dall'emissione.

Comune di Castel San Pietro

Tel. +41 (0)91 646 15 62
Fax +41 (0)91 646 89 24
info@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro
CH- 6874

art. 3 Titolo esecutivo

La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi della LEF.

art. 4 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e seguenti LOC con un importo massimo di fr. 20'000.00.

art. 5 Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente ordinanza entra in vigore al 1° gennaio 2017. È abrogata la precedente ordinanza del 19 settembre 2001.


art. 6 Pubblicazione


La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 4 aprile 2017 al 5 maggio 2017.

art. 7 Ricorso

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC), riservate le ferie giudiziarie.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  A. Ponti

Il Segretario:  L. Fontana

